 Clementino Vannetti Azienda Pubblica di Servizi alla Persona	CONCORSO DI PROGETTAZIONE	Rev. 00
	SCHEMA DI CONTRATTO	Pag. 1 di 13

CIG:

CUP:

L'anno, il giorno, del mese di, presso la sede della A.P.S.P. "Clementino Vannetti" in Rovereto (TN)

FRA LE PARTI

1. A.P.S.P. "Clementino Vannetti" , con sede in Via Vannetti n. 6, 38068 Rovereto (TN), Codice fiscale:, rappresentata da nato a il in qualità di In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del
2. nato a il con studio in (...., Vian.C.A.P. Codice Fiscale/ Partita IVA

PREMESSO CHE


- con bando di data A.P.S.P. "Clementino Vannetti ha indetto un concorso di progettazione a due gradi ai sensi dell'art. 36 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. per l'acquisizione del progetto preliminare relativo all'opera "COSTRUZIONE DI UNA RSA NELL'AREA "EX MASTER TOOLS" A ROVERETO IN VIA RONCHI";
- con verbale di seduta pubblica in data è stato proclamato vincitore del concorso
- ai sensi dell'art. 12, comma 3 della L.P. n. 2/2016, il bando di concorso prevedeva l'affidamento diretto al vincitore del concorso dei successivi livelli di progettazione (definitiva ed esecutiva), sulla base del progetto preliminare presentato e completato ai sensi dell'allegato A del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993;
- al termine del concorso, al fine di ottenere un progetto con un livello di approfondimento pari al preliminare, il vincitore ha provveduto allo sviluppo e al completamento del progetto presentato in concorso;
- l'ente banditore ha effettuato con buon esito le verifiche, in capo al vincitore, del possesso dei requisiti di ordine generale e i requisiti di capacità tecnica-professionale previsti dal bando del Concorso;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. ... del ..., i servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva sono stati affidati, con le modalità e alle condizioni di cui al presente atto, al suddetto vincitore del concorso;
- l'affidatario dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni poste a suo carico e di aver acquisito tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione delle suddette prestazioni,

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. DEFINIZIONI

1. Per "Committente" si intende la A.P.S.P. "Clementino Vannetti" che affida l'incarico di cui al presente Contratto;
2. Per "Professionista" si intende l'operatore economico di cui all'art. 20, comma 3 della L.P. 26/1993, che assume gli obblighi previsti dal presente Contratto.

 Clementino Vannetti Azienda Pubblica di Servizi alla Persona	CONCORSO DI PROGETTAZIONE	Rev. 00
	SCHEMA DI CONTRATTO	Pag. 2 di 13

3. Per "Responsabile del procedimento" il soggetto incaricato dal Committente cui spettano i compiti previsti dall'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e dalla normativa vigente.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO


1. Il Committente affida al Professionista, che accetta senza riserva alcuna, il seguente incarico:
- Progettazione definitiva di cui all'art. 16 della L.P.26/1993;
 - Progettazione esecutiva di cui all'art. 17 della L.P. 26/1993,
- relativamente ai programmati lavori di COSTRUZIONE DI UNA RSA NELL'AREA "EX MASTER TOOLS" A ROVERETO IN VIA RONCHI, di cui al progetto preliminare in premessa citato.
 L'importo complessivo stimato dell'opera ammonta ad **euro**, così ripartiti:

Categoria	Descrizione	"ID-Opere"	Grado di complessità	Corrispondenza L.143/1949 Classi e Categorie	Importo
Costo stimato per la realizzazione dell'opera (compresi oneri sicurezza)					

2. Il Contratto deve essere eseguito in conformità alle leggi e regolamenti vigenti nell'ordinamento provinciale di Trento in materia di lavori pubblici, di ambiente e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.
3. **Gli obblighi, i contenuti e i termini del bando di concorso in premessa formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.**

3 - OBBLIGHI GENERALI DEL PROFESSIONISTA


- Il Professionista è tenuto ad osservare tutte le normative vigenti in materia e, in particolare, a verificare la compatibilità dell'opera con gli strumenti urbanistici vigenti.
- Egli è altresì tenuto a partecipare a specifiche riunioni organizzative presso la sede del Committente o in luogo indicato dal medesimo, al fine di proporre e verificare le principali scelte tecniche ed individuare le soluzioni più consone o ipotesi progettuali alternative. Le spese conseguenti sono da intendersi ricomprese nell'importo offerto nell'ambito della procedura di affidamento.
- Il Professionista può avvalersi, per le prestazioni che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua competenza tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica, di propri collaboratori o delegati; in ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del Professionista stesso, il quale ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva.
- Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell'incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il Professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo Professionista. Il Committente può, in ogni momento, chiedere al Professionista l'allontanamento o la sostituzione immediati dei predetti collaboratori o delegati, senza obbligo di motivazione.

 <p>Clementino Vannetti Azienda Pubblica di Servizi alla Persona</p>	CONCORSO DI PROGETTAZIONE	Rev. 00
	SCHEMA DI CONTRATTO	Pag. 3 di 13

4. PRESTAZIONI COMPRESSE IN CONTRATTO

4.1. PROGETTAZIONE

1. La progettazione oggetto del presente contratto dovrà essere redatta sulla base del progetto preliminare redatto dal Professionista ed acquisito dal Committente, che il Professionista dichiara di confermare ed accettare.
2. Il progetto dovrà essere redatto secondo quanto prevedono l'articolo 9 e gli allegati B (progetto definitivo) e C (progetto esecutivo) - del D.P.P. 11/05/2012 n. 9/84 Leg., il Capitolato prestazionale di cui all'allegato H del medesimo D.P.P., per le parti attinenti, nonché le vigenti norme in materia.
3. Il progetto, nei suoi diversi livelli, dovrà essere redatto in attuazione alle disposizioni di cui D.M. 23 giugno 2022 n. 256 e s.m.i., che ha approvato i **"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi"**.
4. Se previsto dalla normativa vigente o richiesto dal Committente, il progetto dovrà essere sviluppato applicando la **metodologia BIM** in conformità con quanto indicato nella norma UNI 11337 e quanto definito dal D.Lgs. 50/2016 (art. 23 comma 13) e dai D.M. a corredo, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente. A tale scopo, i requisiti informativi strategici generali e specifici, i livelli di definizione dei contenuti informativi e gli altri elementi utili all'individuazione dei requisiti di produzione, di gestione e di trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, saranno definiti dal Committente prima dell'avvio dell'esecuzione di ciascuna fase del contratto.
5. Il Professionista è tenuto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:
 - a) effettuare la verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 40 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg, secondo quanto stabilisce l'art. 39 del medesimo decreto;
 - b) individuare, nell'ambito del costo complessivo dei lavori da appaltare, i costi della manodopera secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 ed i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
 - c) a segnalare tempestivamente al Committente ogni circostanza, quale l'esistenza di vincoli urbanistici, idrogeologici, ambientali ovvero interferenze con infrastrutture esistenti, che possano impedire o rendere difficoltosa la realizzazione dell'opera oggetto della progettazione;
 - d) a confrontarsi periodicamente con il Responsabile del procedimento al fine di proporre e verificare le principali scelte tecniche ed individuare le soluzioni più consone o ipotesi progettuali alternative. E' obbligato pertanto ad effettuare i necessari incontri, convegni informativi e simili per l'esame delle diverse problematiche concernenti l'opera e per la definizione delle soluzioni concordate;
 - e) attuare tutte le verifiche preliminari con gli organi delle Amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni nulla osta e pareri richieste dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera, al fine di una successiva rapida emissione dei suddetti atti che saranno comunque richiesti a cura del Committente;
 - f) redigere il progetto entro il limite di spesa, escluse le somme a disposizione, come indicato all'art. 2. **Il rispetto di detto limite di spesa costituisce specifica obbligazione del Professionista e non potrà essere superato se non su espressa richiesta del Committente;** a tale proposito il Professionista si impegna a segnalare preventivamente al Committente ogni elemento o circostanza che possa determinare il superamento di detto limite di spesa, affinché assumi i provvedimenti di competenza;
 - g) assumere gli opportuni contatti con gli eventuali altri professionisti individuati per lo svolgimento di ulteriori attività connesse all'intervento, quali il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, il Geologo ecc..;

 <p>Clementino Vannetti Azienda Pubblica di Servizi alla Persona</p>	CONCORSO DI PROGETTAZIONE	Rev. 00
	SCHEMA DI CONTRATTO	Pag. 4 di 13


- h) qualora non venga incaricato anche della direzione lavori, fornire, per tutta la fase esecutiva dell'opera, tutte le informazioni ed i dati che gli saranno richiesti dal Responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori in merito al progetto da lui redatto, senza che questo comporti alcun onere per il Committente.
6. Qualora il Committente lo richieda, il Professionista si obbliga a redigere il progetto ripartendo l'opera in lotti o stralci.
 7. Il Professionista deve consegnare il progetto definitivo e, se autorizzato, il progetto esecutivo, in numero minimo di 3 copie cartacee, timbrate e firmate in originale e su supporto magnetico in formato PDF per gli elaborati di testo, in formato DWG (o compatibile), completi dei files necessari per la configurazione delle stampe, per gli elaborati grafici. Delle tavole di progetto devono essere presentate inoltre anche i files in formato PDF (o compatibile). I computi e i listini dovranno essere presentati in formato Primus (o compatibile). Tutti i documenti informatici dovranno essere firmati digitalmente. Il Professionista è tenuto altresì a consegnare copia cartacea, se necessaria, degli elaborati necessari all'ottenimento delle autorizzazioni, nulla osta ed altri titoli necessari per l'avvio dell'esecuzione dei lavori, nel numero minimo richiesto dalle Amministrazioni e Soggetti competenti al loro rilascio.
 8. Il Professionista, fino al momento dell'approvazione del progetto, si impegna ad introdurre negli elaborati di progetto, anche già prodotti, le modificazioni e/o integrazioni che a giudizio del Committente siano necessarie al fine di rendere il progetto approvabile. Si intendono per "integrazioni" le richieste avanzate con nota del Responsabile del procedimento e finalizzate, a giudizio dello stesso, a perfezionare il progetto secondo le esigenze del Committente ed a consentirne così l'approvazione definitiva; pertanto, le integrazioni non determinano modifiche all'oggetto del presente contratto e non comportano di conseguenza la stipulazione di atti aggiuntivi. Il Professionista si obbliga ad apportare le suddette integrazioni senza pretendere compensi aggiuntivi o risarcimenti.
 9. Il Professionista si impegna altresì, fino al momento dell'approvazione del progetto, a redigere le eventuali modifiche progettuali richieste dal Committente, attraverso la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al presente contratto. Le modifiche potranno concernere sia l'oggetto dell'incarico che le scelte progettuali operate dal Professionista stesso e potranno anche richiedere la predisposizione di soluzioni diverse.
 10. Sono escluse dall'oggetto del contratto le prestazioni non previste nell'allegata documentazione riportante il calcolo del valore stimato del contratto.

5. TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Professionista si impegna a rispettare i seguenti termini:
 - a) per la presentazione del progetto definitivo: **60 giorni** naturali consecutivi dalla data di sottoscrizione del Contratto, ovvero della data di avvio anticipato dell'esecuzione del Contratto, disposta dal Responsabile del procedimento;
 - b) per la presentazione del progetto esecutivo: **90 giorni** naturali consecutivi dalla comunicazione, da parte del Committente, dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'incarico.

6. PENALI

1. In caso di mancato rispetto dei termini previsti dal precedente articolo, per causa del Professionista, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 5 per mille del corrispettivo pattuito, ai sensi dell'art. 20 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg..

 Clementino Vannetti Azienda Pubblica di Servizi alla Persona	CONCORSO DI PROGETTAZIONE	Rev. 00
	SCHEMA DI CONTRATTO	Pag. 5 di 13

2. In ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo, fermo restando che il Committente in tale ipotesi potrà comunque sempre risolvere il contratto. Nel caso in cui il ritardo del Professionista ecceda giorni 30 (trenta), il Committente si riserva la facoltà ugualmente di risolvere il rapporto contrattuale. Per motivi validi e giustificati il Committente, con specifico provvedimento, può concedere proroghe dei termini, a seguito di motivata richiesta da parte del Professionista.
3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto del Committente di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

7. GARANZIA DEFINITIVA


1. Il Professionista deve consegnare al Committente la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Professionista dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Committente. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel periodo precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di corrispettivo da corrispondere al Professionista. Nel caso di integrazione del contratto, il Professionista deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo. La garanzia definitiva deve essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole: a) il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante è esclusivamente quello ove ha sede quest'ultima; b) condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico della Stazione appaltante, non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.
2. E' facoltà del Committente non richiedere la garanzia di cui al comma precedente, al ricorrere delle circostanze di cui all'art. 103, comma 11 del d.lgs. 50/2016. L'esonero dalla prestazione della garanzia è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

8. ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

1. Il Professionista deve essere munito di adeguata polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di sua competenza, avente massimale adeguato in relazione all'importo stimato dell'opera.
2. Il Professionista è tenuto a mantenere attiva la suddetta polizza per tutta la durata dell'incarico ed a consegnare al Committente copia della stessa e la prova dell'avvenuto pagamento dei premi via via corrisposti.
3. Ai sensi dell'art. 23bis della L.P.26/1993, la polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, gli errori o le omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico del Committente nuove spese di progettazione o maggiori costi.

9. INCARICHI AD ALTRI PROFESSIONISTI

1. Il Committente si riserva la facoltà di affidare ad altri soggetti lo svolgimento di ulteriori attività connesse all'incarico oggetto del contratto. In tal caso il Professionista è tenuto ad assumere gli opportuni contatti con i suddetti soggetti, a controfirmare per presa conoscenza gli elaborati prodotti nell'ambito dei predetti incarichi ed a tenerne conto nella progettazione.

 Clementino Vannetti Azienda Pubblica di Servizi alla Persona	CONCORSO DI PROGETTAZIONE	Rev. 00
	SCHEMA DI CONTRATTO	Pag. 6 di 13

10. VARIANTI PROGETTUALI


1. Il Committente si riserva la facoltà di richiedere al Professionista la redazione di varianti progettuali, ai sensi dell'articolo 51, comma 5, lett. a) della L.P. 10 settembre 1993 n. 26, dopo l'approvazione del progetto e prima dell'affidamento dei lavori.
2. L'affidamento dell'incarico di predisposizione delle varianti progettuali di cui al comma 1. deve essere previamente autorizzato dal Committente e comporta la stipulazione di apposito atto aggiuntivo.
3. Nel caso in cui le variazioni si rendano necessarie e/o opportune a causa di errori o carenze progettuali, il Professionista è tenuto a redigere la variante senza ulteriori oneri a carico del Committente. Rimane salvo il diritto del Committente di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

11. VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. Il Committente si riserva la facoltà di richiedere al Professionista la redazione di varianti in corso d'opera che si rendano necessarie, ai sensi dell'art. 27 della L.P. 2/2016 e dell'art. 126 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg..
2. Tuttavia il Committente si riserva di affidare la progettazione delle varianti in corso d'opera al soggetto incaricato della direzione lavori. In tal caso il Professionista è tenuto a riferire al direttore lavori ogni informazione in suo possesso, necessaria per la redazione della perizia.
3. L'affidamento dell'incarico di progettazione delle varianti in corso d'opera deve essere previamente autorizzato dal Committente e comporta la stipulazione di apposito atto aggiuntivo.
4. All'atto aggiuntivo saranno applicate le medesime condizioni previste per il contratto originario.
5. Nel caso in cui le variazioni si rendano necessarie e/o opportune a causa di errori o carenze progettuali, anche se emerse dopo l'approvazione o in fase di esecuzione dell'opera, il Professionista è tenuto a redigere la variante senza ulteriori oneri a carico del Committente. Rimane salvo il diritto del Committente di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

12. CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

1. Il corrispettivo spettante al Professionista è pari all'importo previsto nel documento "Calcolo valore stimato del contratto", allegato al presente contratto, ridotto del ribasso pari al 25% su ciascuna voce, al netto di IVA e della rivalsa spettante al Professionista per oneri previdenziali entro il limite massimo del 4%. **Il corrispettivo così determinato si intende conforme a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di "equo compenso"**.
2. Il corrispettivo è liquidato con le seguenti modalità:
 - a) alla sottoscrizione dell'incarico è riconosciuto un primo acconto corrispondente all'importo delle spese forfettarie conglobate con riguardo alla prima fase di progettazione; l'acconto è versato entro 30 giorni dal ricevimento della corrispondente fattura, nonché di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, trattandosi di liquidazione non correlata allo svolgimento per fasi del progetto, di importo pari all'acconto medesimo. La garanzia fideiussoria sarà svincolata alla data di maturazione del diritto al pagamento delle competenze relative al progetto definitivo;
 - b) sarà corrisposto il 50% del corrispettivo previsto per la prima fase di progettazione alla presentazione della stessa, subordinatamente alla dichiarazione del Responsabile del procedimento in ordine alla completezza degli elaborati presentati;
 - c) il restante 50% del corrispettivo previsto per la prima fase di progettazione sarà corrisposto all'approvazione del progetto definitivo da parte del Committente, previo ottenimento dei pareri, permessi o altri titoli autorizzativi necessari.

 <p>Clementino Vannetti Azienda Pubblica di Servizi alla Persona</p>	CONCORSO DI PROGETTAZIONE	Rev. 00
	SCHEMA DI CONTRATTO	Pag. 7 di 13


- d) il corrispettivo previsto per la progettazione esecutiva sarà corrisposto, in unica soluzione, all'approvazione della stessa da parte del Committente.
3. Ai sensi dell'Allegato G al D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., qualora l'approvazione del progetto, nella rispettiva fase, non intervenga entro sei mesi dalla data della sua consegna, il Committente corrisponderà al Professionista un acconto fino a raggiungere i 9/10 del corrispettivo totale spettante per tali prestazioni. Qualora il ritardo non dipenda da fatti imputabili al Committente, bensì da carenze o inesattezze degli elaborati consegnati dal Professionista, il termine suddetto decorrerà dal giorno in cui il Professionista avrà restituito il progetto stesso al Committente con le modifiche suggerite dallo stesso e dalle altre amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri necessari. Le competenze dovute al Professionista sono comunque saldate entro un anno dalla consegna degli elaborati progettuali quando, per fatto non imputabile allo stesso Professionista, il progetto non abbia ottenuto l'approvazione da parte del Committente.
 4. Tutti i pagamenti spettanti al Professionista saranno eseguiti entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Committente di regolare fattura, fatti salvi i controlli di legge. In caso di ritardo, non imputabile al Professionista, spettano a quest'ultimo gli interessi di mora nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..
 5. Tutti i pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali del Professionista o gravi deficienze nel progetto presentato, comunicati al medesimo Professionista con nota del Responsabile del procedimento.

12BIS. REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 35, comma 2 della L.P. 6/2022 e dell'art. 29, comma 1 lett. a) del d.l. 4/2022, nel solo caso in cui l'autorizzazione alla prosecuzione dell'incarico per la predisposizione del progetto esecutivo intervenga oltre un anno dopo la presentazione del progetto definitivo, per cause non imputabili al Professionista, l'importo delle spese e degli oneri accessori, facente parte del corrispettivo contrattuale, così come definito nel documento "Calcolo valore stimato del contratto" allegato, verrà aggiornato, in aumento o in diminuzione, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo (relativi a Trento) senza tabacchi per famiglie di operai e impiegati come pubblicato dall'ISPAT.
2. L'aggiornamento dell'importo avviene a seguito di istanza da parte del Professionista e previa approvazione da parte del Committente, ovvero, nell'ipotesi di riduzione dei prezzi, d'ufficio da parte del Committente.
3. In ogni caso la variazione è considerata nella misura che eccede il 5% dell'importo originario. Per il calcolo della percentuale di variazione dell'indice si considera il mese di stipula del contratto e il mese precedente l'istanza da parte del Professionista ovvero l'attivazione della procedura d'ufficio.
4. La variazione percentuale così calcolata viene applicata agli importi delle prestazioni residue non già liquidati o liquidabili alla data dell'istanza o dell'attivazione della procedura. La revisione non si applica quindi sugli importi fatturati né su quelli per i quali, ancorché non fatturati, si siano realizzate tutte le condizioni per la fatturazione (ad esempio, approvazione dei progetti da parte del committente).

13. VARIAZIONI DEL CORRISPETTIVO

1. Qualora venga richiesto al Professionista di redigere il progetto ripartendo l'opera in lotti o stralci funzionali, spetta ad esso un compenso suppletivo determinato in base alle effettive prestazioni necessarie.

 Clementino Vannetti Azienda Pubblica di Servizi alla Persona	CONCORSO DI PROGETTAZIONE	Rev. 00
	SCHEMA DI CONTRATTO	Pag. 8 di 13


2. Qualora il Committente richieda l'introduzione di modifiche in riferimento a fasi della prestazione già svolte dal Professionista, a quest'ultimo può essere riconosciuto un corrispettivo economico ulteriore se le modifiche non conseguono a prescrizioni che costituiscono condizioni per l'approvazione del progetto e se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) le modifiche richieste comportano un incremento dei tempi di elaborazione del progetto;
 - b) le modifiche richieste comportano la completa rielaborazione di prestazioni già svolte in fasi precedenti già verificate.
3. Qualora in corso di progettazione sia stato espressamente autorizzato il superamento dell'importo originale di progetto, il corrispettivo sarà rideterminato sulla base dell'importo finale del progetto approvato. Non rilevano, ai fini della rideterminazione del corrispettivo, le variazioni degli importi previsti nel quadro economico fra le somme a disposizione quali, a titolo indicativo e non esaustivo: espropri, spese tecniche, oneri fiscali, accantonamenti per lavori in economia non oggetto di progettazione.
4. Il corrispettivo dovuto al Professionista per la redazione delle varianti di cui agli artt. 10 e 11 del presente contratto è calcolato applicando, quale riferimento, le percentuali previste dalle tariffe professionali di cui al D.M. 17 giugno 2016, in relazione agli elaborati effettivamente prodotti, alle opere effettivamente progettate e comunque alle effettive prestazioni progettuali rese, non trovando applicazione il criterio della somma degli importi in più e in meno derivanti dal quadro di raffronto della variante. Gli importi da assumere a base per la determinazione del corrispettivo sono da sommare a quelli originari di progetto ed il corrispettivo sarà computato sull'importo globale risultante, con l'applicazione delle percentuali di riferimento di cui alle sopra richiamate tariffe professionali, riferite all'importo globale stesso, detratto quanto già corrisposto, con applicazione della medesima percentuale di spese e del medesimo ribasso concordati per l'incarico originario. Potrà essere concordato un importo a discrezione nel caso in cui la variante non comporti effettive prestazioni di progettazione, ma si limiti a variare le quantità previste nel progetto originario o a stabilire nuovi prezzi per lavorazioni non previste che non comportino attività progettuale specifica ovvero riguardino variazioni del quadro economico relative alle sole somme a disposizione.

14. SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 31, comma 8 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 20, comma 12bis della L.P. 26/1993, il Professionista non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il Professionista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del Professionista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del Professionista.
2. Il subappalto è comunque subordinato all'effettiva autorizzazione da parte del Committente, nonché è soggetto alle condizioni in materia previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016

15. TUTELA DEI LAVORATORI E COLLABORATORI

1. Il Professionista e l'eventuale subappaltatore sono tenuti ad applicare al personale impiegato nell'incarico le condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali, ove esistenti, applicabili per il rispettivo settore di attività, che sia stato stipulato dalle organizzazioni

 Clementino Vannetti Azienda Pubblica di Servizi alla Persona	CONCORSO DI PROGETTAZIONE	Rev. 00
	SCHEMA DI CONTRATTO	Pag. 9 di 13

maggiormente rappresentative a livello nazionale e che sia applicato in via prevalente sul territorio provinciale.

16. SICUREZZA SUL LAVORO


1. Il Professionista dovrà osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare quelle previste nel D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
2. L'incidenza degli oneri della sicurezza ai fini dell'esecuzione del servizio è pari a 0 (zero).
3. Non rientrano nei costi della sicurezza i cosiddetti "costi interni", cioè tutto quanto fa riferimento all'ambito applicativo del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. del Professionista (ad esempio la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.) che si ritengono compensati nell'ambito dell'importo a base d'asta in quanto compresi negli oneri generali del Professionista.

17. RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

1. Ai sensi dell'Allegato G al D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., il Committente si riserva, a conclusione di ciascuna fase di progettazione, la facoltà di negare l'autorizzazione alla prosecuzione dell'incarico oggetto del Contratto, recedendo dallo stesso, al ricorrere di giustificati motivi.
2. L'attivazione da parte del Committente della facoltà di cui al comma precedente comporta il diritto del Professionista al pagamento del corrispettivo previsto per la sola fase di progettazione effettivamente approvata e non dà diritto al Professionista di avanzare richieste di maggiori compensi o risarcimento danni né indennità per incarico parziale.
3. Il Committente si riserva inoltre di realizzare l'opera attraverso modalità diverse da quelle ordinarie, quali il ricorso all'appalto integrato. Si riserva in tal caso di non affidare al Professionista la realizzazione della progettazione esecutiva. In tale ipotesi sarà tuttavia affidato al Professionista, con separato atto, l'incarico di supporto al Responsabile del procedimento per la supervisione, coordinamento e verifica del livello di progettazione non affidato, nonché, eventualmente, della Direzione Artistica. Il compenso spettante in tal caso sarà calcolato applicando le tariffe professionali di cui al D.M. 17 giugno 2016, in relazione alle effettive prestazioni rese, con applicazione della medesima percentuale di spese e del medesimo ribasso concordati per l'incarico originario.
4. Il Committente può altresì recedere dal contratto nei casi ed alle condizioni previsti dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016.

18. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Qualora il Professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dal Committente ovvero la penale per ritardo prevista nel presente Contratto raggiunga l'ammontare complessivo pari al 10% del corrispettivo pattuito, ovvero qualora il progetto consegnato venga giudicato dai competenti organi consultivi in materia di lavori pubblici assolutamente carente e inattendibile sotto il profilo tecnico od economico, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il Professionista inadempiente, senza alcun obbligo di previa messa in mora, restando libero da ogni impegno verso il medesimo senza che esso possa pretendere alcun compenso o indennizzo per onorari o rimborsi spese.
2. Il Committente potrà inoltre risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dal precedente comma, nei casi previsti dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016. Costituiscono in ogni caso grave inadempimento del Professionista il ricorrere delle seguenti fattispecie:

 Clementino Vannetti Azienda Pubblica di Servizi alla Persona	CONCORSO DI PROGETTAZIONE	Rev. 00
	SCHEMA DI CONTRATTO	Pag. 10 di 13


- a) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del d.lgs. 50/2016, o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - b) accertata violazione delle norme in materia di sicurezza da parte del Professionista;
 - c) perdita, da parte del Professionista, dei requisiti per l'esecuzione del contratto, quali il fallimento e l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione o la capacità, anche temporanea, di svolgere la professione regolamentata;
 - d) accertati inadempimenti rispetto alla normativa sociale, ambientale e/o deontologica applicabili;
 - e) violazione, da parte dell'Appaltatore, di norme di comportamento previste dalle misure di prevenzione della corruzione di cui al Piano Integrato di Attività e Organizzazione adottato dal Committente.
3. Al verificarsi delle condizioni di cui al presente articolo, la risoluzione unilaterale del contratto è esercitabile da parte del Committente previa semplice messa in mora di 5 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.
 4. Qualora il Professionista risulti ancora inadempiente al suddetto invito ad adempiere, la risoluzione diventa automaticamente efficace ed al medesimo Professionista spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, nel limite di quanto utilizzabile dal Committente al fine del proseguimento dell'incarico con altro professionista, senza ulteriori indennizzi né maggiorazioni per incarico parziale. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dal Committente in conseguenza dell'inadempimento.
 5. Ferma restando l'applicazione delle penali eventualmente previste, ed indipendentemente dall'applicazione di esse, sono sempre dovuti dal Professionista i danni subiti dal Committente in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei servizi affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni il Committente può trattenere qualunque somma maturata a credito del Professionista in ragione delle prestazioni eseguite.

19. DISPONIBILITA' DEL PROGETTO

1. I progetti ed i relativi elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà del Committente, che potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dal Professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta e sempreché non venga modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica ed architettonica o nei criteri informativi essenziali. Nel caso in cui il Committente ritenga di introdurre nel progetto le modificazioni sostanziali, come da ultimo richiamate, la responsabilità del nuovo progetto cadrà in capo al professionista all'uopo incaricato.
2. La proprietà intellettuale e i diritti di copyright del progetto redatto spettano al Professionista.

20. FACOLTA' DEL COMMITTENTE DI UTILIZZO DI MEZZI INTEGRATIVI

1. In casi di carenza e/o inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto il Committente si riserva ampia ed insindacabile facoltà di avvalersi di terzi soggetti, previa messa in mora del Professionista.
2. Il Professionista si impegna a rimborsare tutti i costi sostenuti dal Committente a norma del presente articolo.

 Clementino Vannetti Azienda Pubblica di Servizi alla Persona	CONCORSO DI PROGETTAZIONE	Rev. 00
	SCHEMA DI CONTRATTO	Pag. 11 di 13

21. RISERVATEZZA

1. Il Professionista è obbligato a non rivelare a terzi e a non utilizzare, per motivi e ragioni non attinenti all'esecuzione del Contratto, le informazioni di qualsiasi natura messe a disposizione dal Committente per l'esecuzione del Contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo di riservatezza, il Professionista dovrà risarcire al Committente i danni che ne dovessero derivare.
2. Il Professionista si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
3. Il Professionista è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.
4. Il Professionista non dovrà conservare, su qualsiasi formato e supporto, i dati e copia degli stessi, ricevuti o acquisiti ai fini dell'esecuzione del contratto, fatti salvi gli obblighi di legge.

22. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE


1. Si concorda di richiedere la registrazione del presente contratto, a tassa fissa in quanto atto soggetto ad I.V.A., solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 131/1986.
2. Sono a carico del Professionista tutte le spese relative al presente contratto, nonché le imposte e tasse conseguenti, ad eccezione dell'I.V.A. e della rivalsa per oneri previdenziali spettante per legge, nel limite massimo del 4%.

23. DOMICILIO DEL PROFESSIONISTA E RECAPITI

1. Il Professionista elegge il domicilio digitale in conformità di quanto stabilito dagli articoli 3 bis, 6 e 6 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto sono fatte dal Responsabile del procedimento o dal Direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, avvalendosi degli strumenti informatici come imposto dall'articolo 5 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ferma restando la possibilità di comunicazione in forma analogica in presenza di disfunzioni accertate degli strumenti di comunicazione digitale.

24. INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI

1. Con la firma del Contratto il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, né di conflitto di interessi, rispetto all'espletamento dell'incarico, a norma delle vigenti disposizioni di legge e di non essere interdetto o sospeso, neppure in via temporanea, dall'esercizio della professione.
2. In particolare il Professionista dichiara di conoscere il disposto di cui all'articolo 24, comma 7, del d.lgs. 50/2016 concernente il divieto di partecipare a procedure selettive per l'aggiudicazione dei lavori in relazione ai quali abbia prestato la propria attività professionale.
3. Al Professionista è precluso, sino al collaudo dei lavori oggetto del presente contratto, accettare incarichi professionali dall'impresa aggiudicataria dei lavori. Nel caso in cui il Professionista abbia in corso rapporti professionali con l'impresa aggiudicataria, è obbligato a darne immediata segnalazione al Committente, alla cui valutazione discrezionale è rimesso l'esame della sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da affidare. Il Committente in tal caso si riserva la facoltà di revocare l'incarico, nel caso in cui – a seguito della suddetta istruttoria – al Professionista sia richiesta la rinuncia al rapporto professionale con l'aggiudicatario e il Professionista scelga di non dar corso alla richiesta.

 Clementino Vannetti Azienda Pubblica di Servizi alla Persona	CONCORSO DI PROGETTAZIONE	Rev. 00
	SCHEMA DI CONTRATTO	Pag. 12 di 13

25. CONCLUSIONE DELL'INCARICO

1. Al fine del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi, l'incarico oggetto del presente contratto si ritiene concluso con la consegna degli elaborati redatti secondo le richieste del Committente, subordinatamente alla dichiarazione del Responsabile del procedimento in ordine alla completezza dei medesimi, e comunque entro un anno dalla consegna.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le controversie sono definite, preferibilmente, in via bonaria tra il Responsabile del procedimento ed il Professionista.
2. Per le controversie non definite ai sensi del comma 1, il Foro competente è individuato in via esclusiva in base alla sede del Committente, con esclusione della competenza arbitrale. E' sempre possibile la transazione.

27. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

1. Ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, il Professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti e si impegna a comunicare entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai sensi del comma 1 del medesimo art. 3, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essi; gli estremi dei conti correnti devono essere riportati anche nelle fatture. Qualora risulti che le transazioni relative al presente contratto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto si intende risolto di diritto, senza ulteriori formalità, con ogni conseguente responsabilità del Professionista verso il Committente per i danni ad esso conseguenti.
2. Il Professionista si impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i propri subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni di cui al contratto, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010.
3. Il Professionista si impegna, qualora abbia notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei propri subcontraenti o fornitori/clienti, all'immediata risoluzione del relativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e l'ufficio territoriale del Governo competente. Qualunque variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui al presente comma, deve essere tempestivamente notificata dal Professionista al Committente il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.


Rovereto, _____

A.P.S.P. "Clementino Vannetti"
f.to

IL PROFESSIONISTA
f.to

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si accettano espressamente le clausole di cui agli articoli 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12bis, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 del presente Contratto.

IL PROFESSIONISTA
f.to

 Clementino Vannetti Azienda Pubblica di Servizi alla Persona	CONCORSO DI PROGETTAZIONE	Rev. 00
	SCHEMA DI CONTRATTO	Pag. 13 di 13

- All.: 1) Calcolo valore stimato del contratto
2) Prospetto marche da bollo annullate

Documento firmato digitalmente